



Comune di Pian Camuno

Provincia di Brescia

Via Don Stefano Gelmi n. 31 25050 PIAN CAMUNO (BS) – Tel. 0364 593800 – Fax 0364 593899
Codice Fiscale 00641410170 – Partita I.V.A. 00574180980 – Sito internet: www.comune.piancamuno.bs.it

Sportello Unico per l'Edilizia

Pian Camuno, 19 gennaio 2022
prot. n.0000529/2022 – fasc. 2.15/994/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

(D.Lgs. 42/2004 e L.R. 12/2005)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 148 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;

Visti gli artt. l'art. 80 e 81 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 *Legge per il Governo del Territorio*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22/02/2021 n. XI/4348 *Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.lgs. n. 42/2004) e la sostituzione delle DGR VIII/7977 del 6/08/2008, DGR VIII/8139 del 1/10/2008 e DGR VIII/8952 del 11/02/2009*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2006 del 3/07/2006 di *Istituzione della Commissione per il paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 12/2005*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2021 del 23/12/2021 di *Esame ed approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio ai sensi dell'art.81 della Legge Regionale 11/03/2005 n.12 e s.m.i.*;

Visto il Decreto Presidente Repubblica 6/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per la nomina dei cinque componenti della Commissione comunale per il Paesaggio, ai sensi dei criteri di cui all'Allegato A della DGR n. XI/4348/2021 e del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio.

Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: sono ammesse tutte le figure professionali indicate nell'Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 e nello specifico:

- il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- i componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la

progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali;

- i componenti devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura;
- il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura;
- i componenti della Commissione per il paesaggio potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

Casi di incompatibilità: la carica di componente della Commissione è incompatibile con:

- la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- la carica di altre commissioni del Comune di Pian Camuno, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

Durata in carica: la Commissione rimane in carica sino alla nomina della nuova Commissione e comunque fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo.

I componenti della Commissione decadono automaticamente:

- nel caso insorga una causa di incompatibilità o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro nomina;
- se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni della Commissione.

Compensi: ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. del 22/01/2004 n.42 e dell'art.12 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio citato in premessa, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita e non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a tecnico.comune.piancamuno@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio delle **ore 12:00 di venerdì 4 febbraio 2022**.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, firmati digitalmente dal candidato:

- domanda secondo lo schema allegato (Allegato A);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo – professionale.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Valutazione delle candidature

Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nell'Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 (Allegato B) e nel Regolamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pian Camuno (Allegato C) e, in particolare, il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali ovvero l'esperienza nella progettazione architettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto preminente.

Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura, opportunamente dettagliato e sottoscritto digitalmente.

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Non saranno esaminate le domande prive delle generalità del candidato ovvero carenti della firma digitale a domanda o al curriculum.

Gli aspiranti dovranno dichiarare la loro piena disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione per il tempo occorrente il disbrigo delle pratiche all'esame della medesima.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.

La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale, e ad insindacabile giudizio della medesima, sulla base della valutazione comparativa delle candidature ammissibili, sulla base dei requisiti di idoneità all'ammissione nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria.

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei candidati saranno elaborati e trattenuti esclusivamente per lo svolgimento del procedimento di selezione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e il Codice della Privacy.

La comunicazione dei dati è facoltativa: qualora non siano forniti non sarà possibile usufruire del servizio indicato.

Il consenso conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento, così come sarà possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento, nei casi previsti dalla normativa vigente, tramite richiesta al Titolare del trattamento.

I dati saranno conservati fino alla richiesta di cancellazione.

È inoltre esercitabile il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pian Camuno contattabile ai seguenti riferimenti:

Indirizzo Via Don Stefano Gelmi, 31 - 25050 - Pian Camuno (BS)

Email info@comune.piancamuno.bs.it – *Telefono* 0364/593811

Email Responsabile della protezione dei dati personali rp@comune.piancamuno.bs.it

Nomina della Commissione

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell'ente e ai soggetti prescelti verrà data comunicazione scritta a mezzo PEC.

INFORMAZIONI GENERALI

- Il Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Area Tecnica arch. Pier Giorgio Pietroboni;
- ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta all'Ufficio Tecnico comunale ai seguenti recapiti: tel. 0364/593830 e-mail uff.tecnico@comune.piancamuno.bs.it;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell'Avviso Pubblico o di riaprire il termine stesso, di modificare o integrare l'Avviso Pubblico di selezione nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa;
- la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione incondizionata delle norme regolamentari del Comune di Pian Camuno e del presente Avviso;
- l'Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito web dell'ente per quindici giorni consecutivi;
- copia del presente Avviso verrà trasmesso agli ordini professionali degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi, dei geometri e dei periti agrari delle provincie di Brescia e Bergamo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Pier Giorgio Pietroboni

documento firmato digitalmente



SCHEMA DI DOMANDA

OGGETTO: RICHIESTA DI NOMINA A COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PIAN CAMUNO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____ il _____ residente a _____
 _____ via _____ n. _____

Titolo di studio _____

professione _____

iscritto all'Ordine / Collegio _____ di _____ con il N. _____

in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso il seguente ente:

Telefono _____ fax _____

e-mail _____

PEC _____

CHIEDE

di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pian Camuno, da istituirsi ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui all'art. 38:

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, in particolare:
- di essere laureato in _____ con esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
 - di essere laureato in _____ con esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;
 - di essere in possesso di diploma di _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
 - di essere in possesso di diploma di _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;
- b) che quanto contenuto nell'allegato curriculum professionale corrisponde a verità;
- c) per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni regionali e di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2021 del 23/12/2021:
- di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità;
 - di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto _____ - ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario;
- d) di astenersi da prendere parte alla commissione quando si abbia interesse proprio, del coniuge, di parenti o di affini fino al quarto grado;
- e) di dare piena disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione per il tempo occorrente il disbrigo delle pratiche all'esame della medesima;

- f) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; di non avere riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
- g) di avere preso visione della Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2021 e dell'allegato Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio comunale ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005;
- h) di autorizzare l'elaborazione ed il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy.

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. derivanti dal conferimento di dichiarazioni non veritiere, ALLEGA:

- Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze;
- Copia del documento d'identità.
- per i dipendenti pubblici: Autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza alla eventuale nomina quale componente della Commissione per il Paesaggio

Lì, _____

firma _____ (da firmare digitalmente)

ALLEGATO A

Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)

Premessa

Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.

Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004.

1. Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi dell'articolo 81 comma1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale, e ne stabilisce la durata in carica.

In particolare, il comma 3 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

L'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che le Commissioni devono essere composte *“da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”* ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, e 147.

Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 che detta i criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici, in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ha precisato l'attribuzione delle competenze paesaggistiche, i **criteri e le procedure per alcune categorie di opere ed interventi, il procedimento amministrativo in materia di paesaggio, la responsabilità dell'azione locale e dell'attività di supporto e vigilanza della Regione**. I modelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, parte integrante della d.g.r. sopra citata, sono stati aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Al punto 5.5 dei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in forma consorziata tra gli enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) territorialmente competenti appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Paesaggistico

Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

2. Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Città Metropolitana e Province	Popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	Popolazione superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

3. Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, individuati dall'art. 80 della l.r. 12/2005, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n.165/2001, nonché dall'art. 15 del Dlgs n. 33/2013;

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi;

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

Si ribadisce, in sintonia con il punto 5.5 dei criteri di cui alla d.g.r n. 2727 del 22 dicembre 2011, l'opportunità che la Commissione per il Paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di stipulare convenzioni tra Comuni, Unione dei Comuni o tra Comuni ed altri Enti sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

In riferimento all'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per i comuni e per le Unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di Parco Regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori. I Comuni e le Unioni di Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra enti, comunicano all'ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche.

In riferimento all'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri della presente deliberazione, gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, approvano un regolamento finalizzato a disciplinare le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio.

4. Durata in carica della Commissione per il Paesaggio

Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

5. Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente

Come stabilito all'art. 146 comma 6 del D.Lgs.42/2004, ogni Ente locale (ivi compresi i Parchi Regionali) titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento (vedi verbale della commissione) prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004,

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.

Gli Enti locali singoli o consorziati (ivi compresi i Parchi Regionali), al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

6. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio e sono tenuti ad esporre all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.

La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.

In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

7. Documentazione da elaborare per l'istituzione ed idoneità delle Commissioni per il Paesaggio e da inserire nell'applicativo MAPEL

Istituzione disciplina e nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio:

- Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'inserimento degli atti amministrativi nell'applicativo MAPEL;
- Regolamento dell'ente titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, in cui siano disciplinate le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio;
- Atto amministrativo dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni per il Paesaggio);
- Atto amministrativo di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio o di integrazione/sostituzione con nuovi componenti, nonché di nomina o di integrazione/sostituzione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, individuati sulla base dei presenti criteri;
- Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio e sito web della selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio;



COMUNE DI PIAN CAMUNO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.**

DICEMBRE 2021

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.

ARTICOLO 1 FINALITÀ'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Pian Camuno ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

È istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Pian Camuno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune come definite dall'articolo 80 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i..

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. la commissione si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni ambientali, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano paesaggistico regionale;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da n. 5 soggetti, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi dei Criteri definiti da Regione Lombardia.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i funzionari del Comune che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 3.

ARTICOLO 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale ai sensi dei Criteri definiti da Regione Lombardia.

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.

Contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, la Giunta Comunale ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

ARTICOLO 6 INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o dal Responsabile del SUE.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, posta elettronica o posta elettronica certificata.

Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ARTICOLO 9 ATTIVITÀ' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

Le funzioni di Segretario sono svolte da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 10 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 12 INDENNITÀ'

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 13 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, ai sensi dei Criteri definiti da Regione Lombardia.

I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvedere alla sua sostituzione.